



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

**INTERVENTO PON METRO 2014 – 2020**

**OPERAZIONE VE 4.2.1.a\_11**

*C.I. 14086 - Centro sportivo Isola di S. Erasmo, pavimentazione pista polivalente, campo bocce, impianti degli spogliatoi e illuminazione campo da calcio.*

**Progetto Esecutivo**

**- Piano di sicurezza e coordinamento.**

Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Buranelli  
C.S.P.: Ing. Stefano Bison

Asse 4 – VE4.2.1.a\_11  
PON Metro 2014-2020 - CUP F76H18000140001

**Giugno 2018**

**Venezia**





## INDICE

INDICE .....	1
1. Premessa .....	2
3. Oneri del progettista e dell'appaltatore .....	3
4. Direttore tecnico di cantiere .....	3
5. Le imprese esecutrici .....	4
6. I lavoratori subordinati .....	4
7. I lavoratori autonomi .....	5
8. I preposti .....	6
9. Stima sommaria dei costi .....	6



## 1. Premessa

Ai sensi degli art. 89 e 90 del D.lgs n. 81/2008, essendo prevista per il progetto in esame la presenza contemporanea di più imprese, con sovrapposizioni delle fasi lavorative, in un cantiere la cui entità presunta dei lavori è superiore a 200 uomini - giorno, è necessario redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Considerato che i lavori di cui trattasi sono di tipologia "Manutenzione " del Centro Sportivo isola di S.Erasmo costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico e che quindi è essenziale redigere piani della sicurezza e del coordinamento e prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza.

Il Piano della Sicurezza e Coordinamento, sarà integrato dal POS della Ditta Appaltatrice come previsto dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n° 13/2004, redatto ai sensi dell' art. 89, lettera h, all'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e all'art. 32 del D.L. 69/2013, con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e, in caso di ponteggio, dal documento operativo Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Manutenzione e Smontaggio di ponteggi) redatto in base ai sensi dell'articolo 134 comma 1 e dell'ALLEGATO XXII, dove vengono descritti i contenuti minimi del Pi.M.U.S., del testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi da realizzare sono i seguenti:

### **A – Coperti e facciate**

- Ripassatura di parte del coperto e sostituzione di alcuni coppi
- Sistemazione di pluviali fuori sede e sostituzione dei pezzi speciali
- Sostituzione di guaina di parte del coperto
- Pulizia di grondaie e scarichi pluviali.

### **B – Serramenti ed infissi in genere**

- Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- Revisione di telai di finestre in genere
- Sostituzione di alcuni oscuri vetusti.

### **C – Impianti idrico sanitari**

- Sostituzione di tubazioni per la produzione acqua calda e fredda dalla caldaia fino ai punti di distribuzione
- Sostituzioni di rubinetterie e doccioni in genere
- Sostituzione di eccentrici, manicotti, flessibili o altro
- Sostituzione di caldaia ed altre apparecchiature
- Revisione di cassette di cacciata.

### **D – Impianti elettrici**

- Revisione e pulizia di fari di illuminazione campo da calcio e campo polifunzionale
- Controlli vari
- Sostituzione di interruttori di sicurezza.

### **E – Interventi murari in genere**

- Assistenze murarie ed interventi in economia
- Rivestimenti di murature in piastrelle e/o cartongesso.

### **F – Pavimenti e rivestimenti**

- Sostituzione di alcune piastrelle rotte
- Formazione di limitate porzioni di rivestimenti murari.

### **G – Opere in ferro**

- Riparazione di recinzione
- Interventi vari di modifica e/o adeguamento di elementi in ferro.

### **H – Tinteggiature e coloriture**

- Tinteggiature interne di parti dell'edificio coinvolte dalle modifiche impiantistiche.

### **3. Oneri del progettista e dell'appaltatore**

Il progettista per la sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovrà redigere e consegnare al Committente, in questo caso il Comune di Venezia, prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori le prescrizioni operative finalizzate alla sicurezza delle maestranze e dell'utenza, che dovrà essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte o esser messo a disposizione delle ditte intenzionate a partecipare alla gara d'appalto.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici, prima della consegna dei lavori.

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici.

Nel nostro caso trattandosi di lavoro pubblico, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante.

Inoltre i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro e/o l'eventuale presenza di "lavoro sommerso", nonché la violazioni alle prescrizioni contenute nel PSC da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto e la sospensione eventuale dell'attività imprenditoriale, ai sensi e agli effetti dell' art.14 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009 e recepito dalla Circolare n° 33/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Si riportano di seguito le responsabilità, in termini di sicurezza, delle imprese esecutrici dei lavori:

### **4. Direttore tecnico di cantiere**

Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (art. 96 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008)
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 100 comma 3 del D.lgs. 81/2008)
- esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (art. 100 comma 4 del D.lgs. 81/2008)
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (art. 101 comma 2 del D.lgs. 81/2008)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (art. 101 comma 3 del D.lgs. 81/2008),

## 5. Le imprese esecutrici

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma 1 lett. b), del D.lgs. 81/2008).

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

- prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria deve trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (art. 101 comma 2 del D.lgs. 81/2008);
- redigere il Piano operativo di sicurezza; (art. 96 comma 1 lettera g) del D.lgs. 81/2008 e art.32 del D.L. 69/2013);
- nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza; (il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche);
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (art. 101 comma 3 del D.lgs. 81/2008);
- mettere a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (art. 100 comma 4 del D.lgs. 81/2008);
- prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (art. 102 comma 1 del D.lgs. 81/2008);
- prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il Rappresentante dei lavori per la sicurezza; (art. 102 comma 1 del D.lgs. 81/2008)
- designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008)
- inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (art. 90 comma 7 del D.lgs. 81/2008)
- affiggere copia della notifica in cantiere; (art. 99 comma 2 del D.lgs. 81/2008)
- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008)
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (art. 100 comma 3 del D.lgs. 81/2008)
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (art. 96 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lett. e), D.lgs. 81/2008)
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 99, comma 1, lettera f), D.lgs. 81/2008)
- sottoporre il cantiere a visita periodica del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (Art. 41 del D.lgs. 81/2008)
- tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art.35 del D.lgs. 81/2008)

## 6. I lavoratori subordinati

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I lavoratori dipendenti provvedono a:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Art.20, comma 2, lett. b), D.lgs. 81/2008)
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (Art.20, comma 2, lett. c), D.lgs. 81/2008))
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Art.20, comma 2, lett. d), D.lgs. 81/2008))
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza; (Art.20, comma 2, lett. e), D.lgs. 81/2008))
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Art.20, comma 2, lett. f), D.lgs. 81/2008))
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Art.20, comma 2, lett. g), D.lgs. 81/2008))
- sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art.20, comma 2, lett. i), D.lgs. 81/2008))
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; (Art.20, comma 2, lett. a), D.lgs. 81/2008))
- non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; (Art. 43, comma 3, D.lgs. 81/2008)
- sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; (Art.20, comma 2, lett. h), D.lgs. 81/2008))
- utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti; (Artt. 75, comma 1, D.lgs. 81/2008)
- curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione; (Artt. 78, comma 3, lett.a), D.lgs. 81/2008)
- non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa; (Artt. 78, comma 3, lett. b) D.lgs. 81/2008,
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a disposizione; (Art. 78, comma 5, D.lgs. 81/2008)
- segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici; (Art. 277, comma 3, D.lgs. 81/2008)
- abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (Artt. 226, comma 6, e 240 comma 2 e 277 comma 1, D.lgs. 81/2008),

## 7. I lavoratori autonomi

- Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori autonomi provvedono a:

- attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 100 comma 3 del D.lgs 81/2008)
- attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; ( art. 94 comma 1 del D.lgs 81/2008)
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme; (Art. 21, comma 1, lett. a, del D.lgs 81/2008)
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme; (Art. 21, comma 1, lett. b, del D.lgs 81/2008),



## **8. I preposti**

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

I preposti provvedono a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (art. 96 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008)
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 100 comma 3 del D.lgs. 81/2008)
- sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra,

## **9. Stima sommaria dei costi**

Nei costi della sicurezza sono stimate, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, le spese:

- degli apprestamenti previsti nel PSC;
- delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva.

I costi per la sicurezza, da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, sono basati sui prezzi del Capitolato del Comune di Venezia 2014 e sono stimati in complessivi € 2.000,00 come meglio specificato nel seguente computo metrico:

N.	Codice Elenco Prezzi	Descrizione Dei Lavori	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario In Euro	Importo In Euro
1	N0.8.2.1	Ponteggio di facciata in struttura metallica ad elementi componibili (telai prefabbricati ad H od a portale) realizzato secondo le norme di legge, escluso il piano di lavoro, i fermapiedi, i parasassi, i parapetti e la rete di protezione. Compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale):				
		Per il primo mese o frazione di mese		50,00		
			m <sup>2</sup>	50,00	13,36	668,00
2	N0.8.4.1	Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e parapetti, per ponteggio realizzato secondo le norme di legge. Compreso carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo):				
		Per il primo mese o frazione di mese		30,00		
			m·mese	30,00	5,35	160,50
3	N0.8.5.1	Schermo di protezione per ponteggio con reti di nylon; compresi accessori di fissaggio, carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione secondo sviluppo):				
		Schermo di protezione per ponteggio con reti di nylon; compresi accessori di fissaggio, carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione secondo sviluppo):				
		Per il primo mese o frazione di mese		45,17		
			m·mese	45,17	1,39	62,79

5	N0.8.1.1	Ponteggio leggero prefabbricato su ruote gommate (trabatello), a norma di legge, completo di sottoponte, piano di lavoro, scalette, parapetti e fermapiedi; compreso trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale):  Per il primo mese o frazione di mese				
			m²	19,20	29,81	572,35
6	P6.5.7.2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro di distribuzione (IP55)  Con 6 prese		1,00		
			cad	1,00	486,53	486,53
	P6.8.1.6	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro – per il primo mese		1,00		
			cad	1,00	49,83	49,83
		<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>2.000,00</b>

Il Coordinatore per la Sicurezza  
in fase di Progettazione  
ing. Stefano Bison



